

N. R.G. 2420/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Franceschelli
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **2420/2024** promossa da:

E.M. (C.F. ...), con il patrocinio dell'avv. C.P., elettivamente domiciliato in ... presso il difensore avv. C.P.

RICORRENTE

contro

M.D.V. (C.F. ...), con il patrocinio dell'avv. V.F., elettivamente domiciliato in ... presso il difensore avv. V.F.

F.M. (C.F. ...), con il patrocinio dell'avv. M.L., elettivamente domiciliato in ... presso il difensore avv. M.L.

RESISTENTI

OGGETTO: restituzione somme

CONCLUSIONI: come in atti.

FATTO E DIRITTO

1) Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato l'8-8-2024, E.M. chiedeva la condanna dei genitori, M.D.V. e F.M., in via solidale tra loro, alla restituzione della somma di € 80.000,00, oltre interessi dal 10-12-2009 al saldo.

A sostegno della domanda sosteneva che, in data 09-12-2009, i suoi genitori avevano ottenuto dal Giudice Tutelare del Tribunale di Pescara l'autorizzazione a liquidare n. 16 buoni fruttiferi da €



5.000,00 l'uno, cointestati al ricorrente, all'epoca minorenni, alla di lui madre M.D.V. ed al nonno materno G.D.V. (doc. 2 fascicolo ricorrente). Nell'istanza i predetti coniugi avevano dichiarato che era loro intenzione impiegare il controvalore dei buoni per acquistare un immobile sito in ..., il cui prezzo, pari ad € 440.000,00, sarebbe stato pagato per l'intero con denaro proveniente dai risparmi dei genitori, nei quali erano ricompresi i buoni postali fruttiferi che, per ragioni di opportunità, erano stati intestati a M.D.V., G.D.V. ed al minore E.M., con impegno a intestare la proprietà dell'immobile sopra descritto per un terzo al minore. Il giudice tutelare aveva autorizzato la liquidazione dei detti buoni postali, con obbligo di impegnare il controvalore per l'acquisto dell'immobile descritto nel ricorso ed a concludere l'atto di vendita con le modalità ivi indicate. Affermava ancora che, in violazione degli impegni assunti, l'immobile in questione, successivamente acquistato, era stato intestato ai soli genitori e che solo nel mese di dicembre 2023, dopo la separazione dei genitori e in pendenza della fase di mediazione per la divisione giudiziale dell'ex casa coniugale, la madre del ricorrente lo aveva informato di aver rinvenuto l'istanza inoltrata al Giudice Tutelare. Aggiungeva di essere intervenuto nella procedura di mediazione obbligatoria, avviata dal padre contro la madre, chiedendo l'attribuzione di un terzo del valore dell'appartamento, ma che la procedura in parola si era conclusa con esito negativo e che, in data 01-08-2024, F.M. aveva notificato a M.D.V. ricorso per divisione giudiziale della casa coniugale.

2) Si costituiva in giudizio F.M., contestando l'esistenza di un collegamento temporale tra lo svincolo delle somme, richiesto al Giudice tutelare nel 2009, e l'acquisto della casa coniugale, effettuato nel 2012, evidenziando che l'immobile non era stato intestato pro quota al figlio minore per preservarlo da ogni conseguenza pregiudizievole considerato che, contestualmente al rogito, era stato stipulato un contratto di mutuo fondiario con rilascio di ipoteca sull'intero immobile, assumendo altresì che al ricorrente spettasse solo un terzo dell'importo di € 80.000,00 dei buoni cointestati alla madre ed al nonno materno ed eccependo la prescrizione del diritto eventualmente restitutorio in virtù del decorso di oltre dieci anni.

3) Si costituiva in giudizio altresì M.D.V., asserendo di aver reso edotto il figlio E.M. nel dicembre 2023 di quanto avvenuto nel 2009, e quindi dell'impiego di denaro a lui destinato per l'acquisto dell'immobile e del fatto che questo, in violazione del provvedimento del Giudice Tutelare, non era stato lui intestato per la quota di un terzo, aderendo alla domanda formulata dal figlio nel ricorso introduttivo.



4) Avendo appreso che il padre aveva venduto in data 06-08-2024 la propria quota indivisa del 50% dell'appartamento, al prezzo di € 153.000,00, di cui € 12.404,44 già corrisposti e l'importo residuo da versare mediante accollo della quota parte di mutuo ancora gravante sull'immobile, mentre il saldo di € 42.845,62, doveva essere versato mediante bonifici bancari o assegni circolari in una o più rate anche di diverso importo entro e non oltre il 28-02-2024, e temendo di perdere, nelle more della definizione del procedimento di merito, la garanzia del credito, E.M. aveva chiesto, in corso di causa, il sequestro conservativo delle somme ancora dovute dagli acquirenti, evidenziando che la quota indivisa del 50 % della casa coniugale era l'unica proprietà immobiliare intestata al padre.

5) Rigettati sia il ricorso per sequestro conservativo che il reclamo successivamente proposto, espletata l'istruttoria a mezzo della sola produzione documentale, la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c.

6) L'eccezione di prescrizione del diritto avanzata dal ricorrente, tempestivamente formulata dal resistente F.M. nella comparsa di costituzione (pag. 5, ultimo capoverso prima delle conclusioni), depositata nel termine all'uopo concesso, appare fondata e deve essere accolta.

Il ricorrente si è lamentato della violazione, da parte dei genitori, delle modalità prescritte dal Giudice Tutelare in sede di autorizzazione all'incasso di buoni fruttiferi postali, intestati in parte all'odierno ricorrente, allora minore, da reimpiegare per l'acquisto della casa coniugale, non avendo essi intestato un terzo dell'immobile acquistato al figlio, come da provvedimento del Giudice tutelare del 10-12-2009; ha chiesto dunque la "restituzione" dell'importo, pari ad € 80.000,00, ottenuto dallo svincolo dei detti buoni fruttiferi.

Orbene, deve ritenersi che la richiesta di "restituzione" dell'importo di cui sopra possa essere diversamente qualificata come risarcimento del danno, atteso che al figlio è concessa l'azione di annullamento di tutti gli atti compiuti dal genitore esercente la potestà senza rispettare le norme di cui agli articoli precedenti all'art. 322 c.c., dettate a tutela del minore, ovvero, in alternativa, il risarcimento del danno.

Il resistente ha eccepito la prescrizione dell'azione svolta dal ricorrente, eccezione che appare fondata, dovendosi ritenere che il termine quinquennale di prescrizione decorra, sia nel caso dell'azione di annullamento sia nel caso di quella di risarcimento, dal compimento della maggiore età e non dal giorno in cui la madre avrebbe messo al corrente il ricorrente dell'esistenza del provvedimento del Giudice Tutelare sopra citato.



Nel caso di specie, deve rilevarsi come siano trascorsi più di dieci anni dall'autorizzazione allo svincolo da parte del Giudice Tutelare (provvedimento del 10-12-2009 sub doc. 2 ricorrente), dodici anni dall'atto definitivo di compravendita (29-06-2012, sub doc. 1 ricorrente) e più di cinque anni dal momento dell'acquisto della maggiore età da parte di E.M. (nato ...).

Il principio secondo il quale la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere si riferisce alle sole cause giuridiche impeditive dell'esercizio del diritto, senza che rilevi la circostanza che il titolare non fosse a conoscenza delle facoltà spettantigli: come sostenuto anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, *“ai fini della sospensione del termine di prescrizione rileva l'impossibilità che derivi da cause giuridiche, non anche impedimenti soggettivi o ostacoli di mero fatto, tra i quali devono annoverarsi l'ignoranza del fatto generatore del diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di esso e il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento”* (per tutte: Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5849 del 30/10/1980, Rv. 409660 – 01; Cass. Sez. 2, 25/01/2018, n. 1889, Rv. 647133 – 01; Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 996 del 14/01/2022, Rv. 663568 – 01). Condizione necessaria e sufficiente perché la prescrizione decorra è che il titolare del diritto, pur potendo esercitarlo, si astenga dal farlo, rilevando solo la possibilità legale e non influenzando per contro, salve le eccezioni stabilite dalla legge, l'impossibilità di fatto in cui il detto titolare venga a trovarsi, con la conseguenza che, ove il termine di prescrizione decorra senza che il titolare del diritto si attivi (sebbene sia in buona fede o ignori i propri diritti), questi non potrà agire nei confronti del responsabile della violazione. Come ha evidenziato la Corte, l'impossibilità di far valere il diritto è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolano l'esercizio del diritto e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali l'art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto e il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento.

7) Le considerazioni di cui sopra, in virtù del principio della ragione più liquida (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10839 del 18/04/2019, Rv. 653636 – 01; Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 363 del 09/01/2019, Rv. 652184 – 01; Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 11458 del 11/05/2018, Rv. 648510 – 01), rendono superfluo l'esame delle diverse doglianze ed eccezioni formulate dalle parti.

8) La domanda di parte ricorrente deve pertanto essere rigettata.



Sentenza n. 881/2025 pubbl. il 14/08/2025

RG n. 2420/2024

Repert. n. 1513/2025 del 14/08/2025

Sentenza n. cronol. 2668/2025 del 14/08/2025

Si ritiene che, vista la particolarità della vicenda e gli stretti rapporti di parentela che avvincono le parti in causa, sussistano le gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 2420/2024, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, per le causali di cui in motivazione così provvede: rigetta la domanda; spese compensate.

Pescara, il 14 agosto 2025

Il Giudice

dott. Patrizia Franceschelli

